

« La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio ».

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

« Art. 5. Le parti devono depositare in Cancelleria, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, salvo il disposto dell'articolo 876, codice di commercio, le loro conclusioni coi documenti.

« Le parti o i loro procuratori, anche sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi a esaminare le conclusioni e i documenti depositati nella Cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere. Possono pure ritirare per originale i documenti col consenso dell'altra parte o per ordinanza del presidente, osservate le norme da questo prescritte.

« Vigna, Sorani ».

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Vigna. Siccome ci sono altri emendamenti i quali si riferiscono alla stessa materia e potrebbero fondersi insieme, così la prego, onorevole presidente, di darne lettura.

Presidente. Ma Ella intanto potrebbe svolgere il suo.

Vigna. Io sono a sua disposizione; ma a me pare che leggendoli tutti sarebbe meglio.

Presidente. Come vuole. Ecco gli emendamenti proposti:

« Modificare il 1° comma nel seguente modo:

« Le parti devono depositare in cancelleria il documento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione o con altro atto posteriore. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

« Mezzanotte. »

« Aggiungere al primo comma le parole seguenti: e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso e nel giorno successivo negli altri due, dan-

dosene notizia alla parte convenuta con la citazione medesima.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi. »

Sopprimere il 2° comma.

Mezzanotte.

Sopprimere al secondo comma le parole: le parti o loro.

Mango, Di Stefano.

Al comma 3° sopprimere la parola: tuttavia.

Mezzanotte.

« Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, il procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

« Ove il procuratore del convenuto non depositi nella stessa udienza, insieme al mandato, i documenti e chiedi un rinvio, gli sarà accordato.

« Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

« In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, o sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

« Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti.

« Di Stefano. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare.

Vigna. L'emendamento mio contiene qualche disposizione modificativa del testo della legge attuale. Contiene, innanzi tutto, l'obbligo, e non la facoltà, per le due parti di depositare i loro documenti nella Cancelleria; fa salvo il disposto dell'articolo 876 del Codice